



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 1 ottobre 2014, n. 40617

Patente - Guida senza patente - Recidiva nel biennio - Applicazione - Condizioni.

In tema di guida senza patente, scaduta e mai rinnovata, ai fini della configurabilità della recidiva nel biennio, rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede, e non la data di commissione dello stesso. (Cass. Pen., sez. IV, 1 ottobre 2014, n. 40617) – [Riv-1411P912] (Art. 116 cs.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 19 novembre 2012, dichiarava M.V. responsabile del reato di cui all'art. 116 C.d.S. per avere guidato un'autovettura senza essere in possesso della prescritta patente di guida, scaduta e mai rinnovata (fatto avvenuto 1'8 luglio 2010). Il giudicante escludeva l'applicazione della recidiva nel biennio "non risultando precedenti penali irrevocabili in tal senso".
2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli avanzava ricorso per Cassazione. Osservava che l'esclusione dell'indicata aggravante era stata effettuata dal Tribunale in violazione di legge, atteso che la norma, nel richiedere per l'integrazione dell'aggravante la "reiterazione nel biennio", non presuppone che il reato sia stato commesso entro i due anni da una precedente sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, bensì che nei due anni antecedenti alla denuncia l'imputato abbia riportato altra denuncia per il medesimo fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Ritiene la Corte che debba valere con riferimento al reato in argomento il criterio già espresso in tema di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida nell'ambito del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S. Questa Corte, occupandosi in tale contesto della nozione di recidiva nel biennio, ha avuto modo di affermare che è conforme alla regola di certezza del diritto e costituisce imprescindibile garanzia per l'imputato ancorare il presupposto per la configurabilità della recidiva alla "data del passaggio in giudicato, nel biennio antecedente al fatto, dei due fatti di reato analoghi, precedentemente commessi", piuttosto che a quella della loro commissione, poiché "solo dalla detta data può aversi per conclamata l'affermazione di penale responsabilità del soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste" (Cass. Sez. IV, Sentenza n. 25988 del 5 marzo 2013 Rv. 257186).
2. Tanto premesso, non si ravvisa alcuna ragione per discostarsi dalla richiamata impostazione interpretativa con riferimento al reato in questione, nel quale la reiterazione nel biennio rileva ai differenti fini della configurabilità dell'aggravante. Va evidenziato, infatti, che si tratta di un



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

parametro utilizzato dal legislatore, a differenti fini, in norme entrambe rientranti nel medesimo corpo normativa, talché non vi è ragione che giustifichi una divergenza interpretativa. D'altra parte nessuna rilevanza potrebbe essere attribuita alla mera denuncia, come pretenderebbe il ricorrente, non essendo alla medesima riconducibile alcun effetto in termini di certezza giuridica. Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. (*Omissis*) **(Cass. Pen., sez. IV, 1 ottobre 2014, n. 40617) – [Riv-1411P912] (Art. 116 cs.)**